



Decreto Dirigenziale n. 46 del 02/07/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE) - 1^a SEDE FARMACEUTICA URBANA -
RICONOSCIMENTO DELLA GESTIONE PROVVISORIA EREDI DELLA DOTT.SSA
BRUNELLA CAPPELLO ALLA SOCIETA' "FARMACIA ALLA VILLA EREDI DOTT.SSA
BRUNELLA CAPPELLO DI ERNESTO DI MAIO S.N.C." - PRESA D'ATTO -

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Funzionario Responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale n. 116 SAN/STAP – CE del 18 dicembre 2012, i dottori: Giuseppe Di Maio, nato a Benevento (BN) il 05.07.1946 e residente a Caserta alla Via Clanio, nr. 8, Maria Teresa Di Maio, nata a Napoli il 24.10.1973 e residente in Roma alla Via Tiburtina, nr. 150 e Ernesto Di Maio, nato a Napoli il 18.04.1975 ed ivi residente alla Via Cucca, nr. 3, quali unici eredi legittimi della “*de cuius*” dott.ssa Brunella Cappello, già titolare della farmacia, 1^a sede farmaceutica, urbana del Comune di Casal di Principe (CE), ubicata al Corso Umberto I, nn. 604 - 606, furono autorizzati a gestire detta farmacia, in via provvisoria, mortis causa, per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, comunque, non oltre il 10.06.2013;

che, con Decreto Dirigenziale n. 13 SAN/STAP – CE del 26 febbraio 2013 si è provveduto a rettificare il Decreto Dirigenziale n. 116 SAN/STAP – CE del 18 dicembre 2012, nella parte de qua si autorizzavano gli eredi legittimi “a gestire detta farmacia, in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2010, n. 27 e, comunque, non oltre il 10.06.2013”, precisando tale dizione ed autorizzando – invece – i medesimi a “gestire detta farmacia, in via provvisoria “*ex mortis*” causa, nei limiti temporali di quanto disposto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art.11, comma 11, ovvero “per non oltre sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione”;

VISTE

- la nota presentata dal dott. Ernesto Di Maio il 05.06.2013, con la quale lo stesso, nella qualità di rappresentante legale, comunica che in data 31.05.2013 è stata presentata la dichiarazione di successione della dott.ssa Brunella Cappello, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- l'istanza presentata il 14.06.2013 e, assunta al numero 0425840 di protocollo di questo Ufficio, dal dott. Giuseppe Di Maio, nella qualità di coerede legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, con la quale chiede, in nome e per conto, in quanto delegato dagli altri eredi, la continuità della gestione provvisoria, mortis causa, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per mezzo di una società in nome collettivo;
- copia dell'atto notarile redatto dal dott. Silvana Faraone, Notaio in Sessa Aurunca (CE), in data 05.06.2013, repertorio nr. 9457, raccolta nr. 3489, mediante il quale i signori Giuseppe Di Maio, Maria Teresa Di Maio e Ernesto Di Maio, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale “Farmacia alla Villa Eredi Dott.ssa Brunella Cappello di Ernesto Di Maio S.n.c.”. La costituenda Società ha lo scopo di gestire l'attività di farmacia, anche se in gestione provvisoria, giusta decreto Dirigenziale nr. 116 SAN/STAP – CE del 13.12.2012 prima e poi Decreto Dirigenziale nr. 13 SAN/STAP – CE del 26.02.2013, della 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE), ubicata alla Corso Umberto I, nn. 604 – 606. Il limite temporale della gestione della farmacia per il semestre previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2013. La Società è amministrata, senza alcun limite, dal socio, Ernesto Di Maio. La sede legale è in Casal di Principe (CE), Corso Umberto I, nn. 604/606;

VISTA

la Legge n. 27 del 24.03.2012, ed in particolare l'art. 11, comma 11, che testualmente recita “al comma 9 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, nr. 362, e successive modificazioni, le parole: “due anni dall'acquisto medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione”;

PRESO ATTO

che la documentazione prodotta è conforme a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini dell'autorizzazione richiesta;

RITENUTO

di poter autorizzare la gestione provvisoria "ex mortis" causa del titolare della farmacia 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE) ai sensi e per gli effetti della legge 475/68 e della legge 362/91, in favore degli eredi, nei limiti temporali di quanto disposto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite una società in nome collettivo;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3.06.2000;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di prendere atto della volontà degli unici eredi legittimi della "*de cuius*" dott.ssa Brunella Cappello, a gestire la titolare della farmacia 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE), in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per mezzo della costituenda società in nome collettivo denominata "Farmacia alla Villa Eredi Dott.ssa Brunella Cappello di Ernesto Di Maio S.n.c.";

di autorizzare la Società in nome collettivo denominata "Farmacia alla Villa Eredi Dott.ssa Brunella Cappello di Ernesto Di Maio S.n.c.", con sede legale in Casal di Principe (CE), Corso Umberto I, nn. 604/606, dei dottori: Giuseppe Di Maio, nato a Benevento (BN) il 05.07.1946 e residente a Caserta alla Via Clanio, nr. 8, Maria Teresa Di Maio, nata a Napoli il 24.10.1973 e residente in Roma alla Via Tiburtina, nr. 150 e Ernesto Di Maio, nato a Napoli il 18.04.1975 ed ivi residente alla Via Cucca, nr. 3, quali unici eredi legittimi della "*de cuius*" dott.ssa Brunella Cappello, già titolare della farmacia 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE), ubicata alla Corso Umberto I, nn. 604 - 606, a gestire detta farmacia, in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, comunque, non oltre il 30.11.2013. La rappresentanza legale è data al socio dott. Ernesto Di Maio;

di revocare i DD. DD. n. 116 SAN/STAP – CE del 18 dicembre 2012 e, n. 13 SAN/STAP – CE del 26 febbraio 2013, mediante i quali i dottori: Giuseppe Di Maio, Maria Teresa Di Maio, e Ernesto Di Maio, quali unici eredi legittimi della "*de cuius*" dott.ssa Brunella Cappello, furono autorizzati a gestire detta farmacia, in via provvisoria, mortis causa, per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice